

Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) con cui avviare la co-progettazione ed attuazione di uno "Strumento Generale di Accoglienza per Emergenze Sociali" stagionali, straordinarie, transitorie o di altra natura, quali l'accoglienza invernale per persone adulte ed autosufficienti, in stato di fragilità estrema, marginalità sociale e senza dimora, o l'accoglienza temporanea di persone prive di alloggio per cause varie di carattere contingente, inclusi sgomberati da immobili occupati.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER IL SOLO DI MODULO
ACCOGLIENZE IN EMERGENZA GENERICHE VARIE
SECONDO MODULO 01.04.2024 – 30.06.2024
(co-progettazione ai sensi del Dlgs 117/2017)

TRA

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, con sede a Firenze, in Viale de Amicis 21, CF: 01307110484 nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, Dott. Raffaele Uccello in qualità di "Promotore" del Partenariato

E

L'Ente del Terzo Settore Il Girasole Società Cooperativa Sociale, C.F. 04991520489, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di "Partner" di Progetto

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- Gli interventi di accoglienza di emergenza generica sono realizzati per conto del Comune di Firenze;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9039 del 07.11.2023 sono stati approvati gli atti relativi ad un Avviso Pubblico per avviare un'indagine finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui realizzare la co-progettazione e l'attuazione degli interventi in oggetto (ex art. 55 Dlgs 117/2017);
- con Determinazione Dirigenziale n. 11015 del 22.12.2023 sono stati approvati:

-i verbali di valutazione delle proposte progettuali degli ETS Partner

-lo schema di Convenzione Quadro di Partenariato

-lo schema di Convenzione di Partenariato specifico per il MODULO ACCOGLIENZA DI EMERGENZA GENERICA (01.01.2024 – 31.03.2024)

- con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati:

-il verbale di riapertura della coprogettazione relativa al modulo di ACCOGLIENZA DI EMERGENZA GENERICA con l'ETS Partner Il Girasole Società Cooperativa Sociale

-lo schema di Convenzione Attuativa di Partenariato specifica per il nuovo MODULO ACCOGLIENZA DI EMERGENZA GENERICA (01.04.2024 – 30.06.2024)

- i soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'attuazione degli interventi oggetto di co-progettazione;
- il partner risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

La succitata premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione così come, nello specifico: l'Avviso e l'allegato 2 - Quadro progettuale ed economico di riferimento, l'elaborato della PROPOSTA PROGETTUALE presentata dal Partner in sede di partecipazione all'Avviso ed il verbale di co-progettazione in cui viene condivisa e definita la proposta progettuale definitiva.

Inoltre ed in particolare gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, approvati con la citata determinazione n. del costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione così come, nello specifico:

- il verbale di riapertura della coprogettazione relativa al modulo di ACCOGLIENZA DI EMERGENZA GENERICA con l'ETS Partner Il Girasole Società Cooperativa Sociale
- lo schema di Convenzione Attuativa di Partenariato specifica per il nuovo MODULO ACCOGLIENZA DI EMERGENZA GENERICA (01.04.2024 – 30.06.2024)

Le PROPOSTE PROGETTUALI presentati dagli ETS partner in sede di partecipazione specificano il dettaglio prestazionale per quanto qui non diversamente previsto. Eventuali modifiche al contenuto della PROPOSTA PROGETTUALE che dovessero rendersi necessarie in corso di attuazione dovranno essere previamente concordate.

L'esecuzione della presente è regolata, oltre che da quanto disposto nella medesima e nei suoi allegati, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra richiamate, nonché dalla LRT 65/2020 sul terzo settore.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Per la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione di interventi di accoglienza per emergenze generiche varie, tra le Parti, si sottoscrive la seguente:

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il Comune di Firenze come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, attiva una collaborazione finalizzata alla gestione e l'attuazione degli interventi previsti per il Modulo di accoglienza per emergenze generiche varie a Il Girasole Società Cooperativa Sociale, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, alle condizioni di cui all'Avviso e relativi allegati, dei verbali di coprogettazione, della Convenzione di Partenariato Quadro e della proposta progettuale presentata;

È compreso nella presente Convenzione anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione degli interventi.

Articolo 2 – Sedi degli interventi e Impegni comuni

Gli interventi oggetto della coprogettazione si svolgeranno presso i seguenti immobili:

Gli immobili messi a disposizione dal Partner per il modulo sono:

La struttura ubicata in Vaglia, località Pratolino Via della Lupaia 1556

La struttura ubicata in Firenze Via Pellas 20

La struttura ubicata in Firenze Via Sacco e Vanzetti 1

Le Parti si impegnano a dare attuazione al partenariato ed a svolgere, in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le attività di progetto in conformità a quanto stabilito nella presente Convenzione, nei documenti progettuali, nell'Avviso e negli altri documenti già richiamati.

In particolare il Comune di Firenze, nella sua qualità di ente titolare del servizio e Promotore del partenariato, si impegna:

- a garantire per quanto di competenza l'esatta ed integrale realizzazione del progetto di servizio;
- a garantire, laddove necessario, la rappresentanza del Partenariato nei rapporti con i terzi, la predisposizione, la raccolta; e la corretta conservazione degli atti, dei documenti e delle informazioni inerenti il servizio;
- ad assicurare, nello svolgimento delle attività del servizio, il rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, oltre al rispetto dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del non-profit;
- collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla Legge n. 124/2017 e ss. mm.ii., ove applicabili;
- A mettere a disposizione gli immobili di proprietà comunale destinati agli interventi **(qualora previsti)**
- L'eventuale utilizzo delle strutture di proprietà comunale e dei beni mobili in essi collocati ai fini e per gli scopi della presente procedura, avverrà nel rispetto dei principi stabiliti nell'annuncio di coprogettazione

Il Partner si impegna:

- a dare effettiva esecuzione alle attività di propria competenza previste dalla PROPOSTA PROGETTUALE presentata ad integrazione di quanto previsto nell'Avviso e relativi allegati, definita in sede di co-progettazione ed a trasmettere al Promotore i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- ad utilizzare le risorse apportate dal Promotore per la realizzazione delle attività del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione;

- a segnalare senza indugio al Promotore ogni circostanza, problematica e/o criticità che possa influire sull'esecuzione delle attività previste;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., ove applicabili;
- a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti della struttura, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;
- a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo del Comune di Firenze;
- a mettere a disposizione i locali (nella propria disponibilità) in cui si svolgerà il servizio in oggetto;
- a provvedere a proprie spese agli interventi di manutenzione ordinaria (oltre che straordinaria, per la struttura messa a disposizione dal soggetto stesso) che comunque si dovessero rendere necessari per garantire la funzionalità della struttura in cui il servizio si svolge;
a farsi carico delle utenze e di ogni altra spesa di natura gestionale funzionale all'attuazione del servizio;

Articolo 3 –Durata dell'Accordo

La presente convenzione attuativa decorre dal **01.04.2024 fino al 30.06.2024**.

Articolo 4 – Apporti alla co-progettazione

Gli apporti alla coprogettazione risultano dalla presente Convenzione, dal progetto definito e da ogni allegato correlato.

Articolo 5 – Modalità e termini di esecuzione della Convenzione

Il Partner ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nella presente Convenzione, nonché negli atti richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione delle attività previste dal servizio.

Articolo 6 - Dimensione economica progettuale

La natura solidaristica degli interventi comporta tradizionalmente che gli stessi si connotino, da un punto di vista economico, come un'attività non remunerativa che mira alla copertura, almeno

parziale dei costi necessari a porla in essere. Sulla base di questi presupposti, che evidenziano la rilevanza sociale del servizio, e sulla scorta di considerazioni che tengono in dovuto conto la spesa storica sostenuta dall'Amministrazione per realizzarlo, il Comune di Firenze si impegna a riconoscere il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **150.000,00**, di cui € 20.000,00 quale budget massimo per misure di accompagnamento all'autonomia finalizzata alla fuoriuscita dall'accoglienza.

L'importo residuo di euro 130.000,00 è rimborsato nei limiti di € 34,00 pro-capite pro-die. Tale importo è ridotto al 75% in caso di posto vuoto, a copertura dei costi di gestione che continuano a sussistere.

Nello specifico, l'ETS Il Girasole Società Cooperativa Sociale, emetterà note di debito con cadenza mensile. Alla nota di debito finale, l'ETS allega apposita rendicontazione complessiva dei costi sostenuti per l'attuazione del progetto, corredata dai relativi idonei giustificativi di spesa.

Si conviene, tuttavia, che con l'avvio degli interventi verrà erogata una anticipazione del 20% dell'importo massimo rimborsabile.

Sulla base delle necessità che si manifesteranno, ulteriori moduli di intervento potranno essere affidati previo finanziamento degli stessi.

Articolo 7 – Risoluzione anticipata

La presente Convenzione potrà essere altresì essere anticipatamente risolta in caso di accertamento da parte del Promotore di gravi violazioni e/o inadempimenti da parte del Partner, tali da comprometterne il raggiungimento delle finalità. In tal caso la contestazione dalla violazione o dell'inadempimento sarà effettuata dal Promotore a mezzo p.e.c. alla/e parte/i interessata/e, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rimuoverne le cause. Decorso infruttuosamente tale termine la convenzione sarà risolta senza che possano essere avanzate pretese di natura risarcitoria o a titolo di indennizzo.

Articolo 8 – Diritto di recesso

Il Comune di Firenze, in qualità di Promotore, si riserva, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il diritto di recedere dalla Convenzione senza che il Partner possa avanzare richieste di compensi e/o indennizzi.

Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni

Il Partner, nell'esecuzione della presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, compresi i terzi.

Inoltre, il Partner si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Il Partner ai sensi dell'art 12 dell'avviso ha stipulato la seguente polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. n. rilasciata dalla compagnia assicurativa, con massimale

di in corso di validità e da rinnovarsi per la durata del progetto, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti della procedura e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal Partner.

La polizza deve garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti/collaboratori del Partner nell'espletamento delle attività previste dall'Accordo, dei rischi contro infortuni e malattie degli addetti dipendenti e volontari dell'ETS nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della Linea d'intervento, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,

Articolo 10 – Obblighi di riservatezza

Il Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione. Il Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti della presente Convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, Il Partner per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente Convenzione;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità connesse alla realizzazione del Progetto;

- trattare i dati relativamente alla durata del Progetto. I dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dal Partner oltre la scadenza dello stesso e dovranno essere cancellati o restituiti al Comune, così come dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Partner si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del soggetto Partner e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Partner ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Partner ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nella presente Convenzione.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall'allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Con nota prot. n. del è stato nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, l'ETS, C.F. Il Partner ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla Convenzione in oggetto.

Articolo 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione della presente Convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 13 - Registrazione, Modifica della Convenzione, clausola finale e rinvio normativo

La presente Convenzione sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni eventuale modifica della presente Convenzione sarà valida solo se formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. La presente Convenzione è esente da bolli a norma dell'art. 82 co. 5 del Dlgs 117/2017 ed è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili.

**determinazione costo servizio di accoglienza
emergenziale da sgomberi nel periodo gennaio -
marzo 2024**

<i>VOCI DI COSTO</i>	<i>totale ore (91gg)</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo totale gennaio - marzo 2024</i>
Spese personale			
Operatori	2145	€ 18,50	€ 39.682,50
totale spese del personale			€ 39.682,50
	<i>Posti</i>	<i>Costo unitario</i>	
Affitto/uso immobili			€ 19.500,00
Costo pasto giornaliero (colazione e cena) per 40 ospiti	40	€ 8,00	€ 29.120,00
Costi sanificazione igienizzazione e manutenzione ordinaria immobili			€ 4.500,00
Utenze			€ 15.000,00
Materiali			€ 5.000,00
		Totale	€ 73.120,00
Costi generali di gestione	10%		€ 11.280,25
		Totale	€ 124.082,75
		Equivalente pro-capite pro-die	€ 34,09
		Pro-capite pro-die arrotondato	€ 34,00

Budget per accoglienza per eventuali presenze aggiuntive	€ 5.917,25
Budget per misure di accompagnamento	€ 20.000,00
Budget per accoglienza	€ 124.082,75
TOTALE	€ 150.000,00

Per il Comune di Firenze

Il Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo Raffaele Uccello

FIRMA.....

Per l'ETS

il Legale Rappresentante

FIRMA.....